

Roma, 17 giugno 2011

Al Presidente della Repubblica Italiana  
Palazzo del Quirinale

ROMA

Prot 870.

Illustrissimo Signor Presidente,

la scrivente Organizzazione sindacale, rappresentativa del personale della scuola, e quindi fortemente interessata alla tutela delle condizioni giuridiche e professionali necessarie allo svolgimento dell'alta e impegnativa funzione assegnata a tale personale, ritenendo che soltanto in un contesto di certezza delle situazioni di diritto che riguardano il funzionamento dell'amministrazione scolastica tali tutele possano essere perseguite con efficacia, anche a garanzia dell'interesse dei cittadini all'istruzione e alla formazione, intende di seguito rappresentare una vicenda che, nella sua attuale indeterminatezza, rischia di pregiudicare gravemente tali diritti e interessi.

La sezione terza-bis del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza n. 230/2010, ha sollevato dinanzi alla Corte Costituzionale la questione di legittimità dell'articolo 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, accogliendo la richiesta di un gruppo di docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento per le assunzioni nei ruoli della scuola statale, e sospendendo, come di norma, il giudizio di merito.

Nelle more della risoluzione della questione, il TAR ha adottato anche provvedimenti cautelari, volti a soddisfare le richieste dei ricorrenti. In sostanza ha imposto all'Amministrazione di inserire nelle graduatorie aggiuntive formate ai sensi del decreto direttoriale del 16 marzo 2007, gli aspiranti sulla base del punteggio posseduto (inserimento "a pettine") e non, come prescritto dalla norma impugnata, dopo l'ultimo aspirante della graduatoria nella quale avevano chiesto l'iscrizione (inserimento "in coda"). A tal fine è stato nominato un commissario ad acta, che ha provveduto all'adozione del provvedimento cautelare nel senso indicato dal TAR del Lazio, imponendo agli uffici scolastici regionali l'inserimento "a pettine" dei ricorrenti.

La questione sollevata dal TAR è stata dibattuta dalla Corte costituzionale nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2011 e la sentenza n. 41/2011 – dichiarativa della illegittimità costituzionale della norma impugnata – è stata depositata in data 9 febbraio 2011 e pubblicata sulla GU, 4ª serie speciale, del 16 febbraio 2011.

A questo punto il TAR del Lazio avrebbe dovuto riassumere il processo sospeso, depositando la sentenza di merito, ponendo fine – almeno nel primo grado di giurisdizione – ad una vicenda che da oltre due anni vede contrapposti gli interessi di molti aspiranti all'assunzione in qualità di docenti a tempo indeterminato nella scuola statale, iscritti nelle richiamate graduatorie ad esaurimento.


Con preoccupazione, e ritenendo incomprensibili le ragioni del ritardo, constatiamo come, dopo oltre tre mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 41/2011 della Corte Costituzionale, non si abbia notizia della riassunzione del processo da parte del TAR del Lazio, e dell'adozione della decisione di merito, che, dando finalmente certezza alle procedure di inserimento nelle più volte ricordate graduatorie ad esaurimento, confermi o meno i provvedimenti adottati dal Commissario ad acta, in ottemperanza alle pronunce cautelari del TAR. Ciò consentirebbe, qualora si dovessero utilizzare anche tali graduatorie per le imminenti procedure di assunzione, che questo avvenga in una situazione di certezza del diritto e non – come si sta ormai paventando – attraverso l'utilizzazione di graduatorie che, allo stato degli atti, avrebbero ancora carattere provvisorio, essendo state definite solo in sede di attuazione di provvedimenti di natura cautelare.

E' evidente il rischio che tale situazione, ove non venisse tempestivamente definita dalla decisione di merito del TAR, protragga lo stato di incertezza sulla legittimità degli atti che l'amministrazione potrebbe trovarsi ad adottare di qui a poco tempo, procedendo alle assunzioni del personale della scuola. Infatti, laddove la decisione di merito – considerando la portata della pronuncia della Corte Costituzionale – dovesse essere depositata dopo lo svolgimento delle predette operazioni, e modificasse le modalità di definizione delle graduatorie, si verrebbero a determinare ulteriori e più gravi motivi di contenzioso che graverebbero sulla regolarità dell'avvio del prossimo anno scolastico e sulle aspettative di lavoratori che, sia pure mossi da contrapposti interessi, aspirano tutti, dopo anni di precariato, alla stabilizzazione del proprio rapporto di lavoro con l'amministrazione scolastica.

Pur consapevoli dei limiti che sono imposti dalla Costituzione ad un Suo autorevole intervento sulla questione prospettata, riteniamo tuttavia necessario, considerate la delicatezza e la gravità di quanto descritto, chiederLe di svolgere ogni possibile azione volta al duplice obiettivo di garantire la certezza dell'azione giurisdizionale e la regolarità dell'azione dell'amministrazione scolastica, quali condizioni necessarie per un sereno avvio ed un proficuo svolgimento dell'anno scolastico, evitando il protrarsi di una situazione divenuta ormai insostenibile che sarebbe destinata certamente ad alimentare un conflitto fra persone che, tutte, rivendicano innanzitutto la dignità della propria condizione professionale.

Grati fin d'ora dell'attenzione che vorrà dedicare alla situazione testè rappresentata, e certi comunque del Suo interessamento, Le porgiamo distinti saluti.

Il Segretario Generale  
(Francesco Scrima)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Scrima', written in a cursive style.